



TRIBUNALE DI LATINA

Decreto 67

IL PRESIDENTE

Visto che con decreto legge nr. 125 del 7 ottobre del 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 fino al 31 gennaio del 2021;

che sono stati emanati successivi provvedimenti Governativi diretti a contenere l'emergenza epidemiologica tenuto conto dell'aumento dei casi che, tra l'altro, ha riguardato anche la provincia di Latina;

che a tale fine appare opportuno incrementare, pur nei limiti propri al procedimento penale, gli strumenti telematici che sono gli unici che possono evitare un accesso presso gli uffici dei difensori;

che il Presidente della Sezione Penale ha predisposto una proposta di regolamentazione che è stata posta all'attenzione, prima del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina e, poi, alla Camera Penale di Latina;

che la Camera Penale ha inserito le modifiche concordate nella riunione avutasi con propri rappresentanti;

che sulla base di queste modifiche può disporsi che l'uso dello strumento telematico viene consentito IN ALTERNATIVA allo strumento ordinario al fine di evitare limitare gli accessi nelle cancellerie;

Tenuto conto altresì che il DGSIA con nota n.10791 del 9.11.2020 ha assegnato al tribunale di Latina una sola casella pec per il deposito degli atti di cui all'art 24 comma 4 del D.L. 137/2020 che non consente la gestione di tutto il flusso degli atti per la cancelleria dibattimento e per la cancelleria gip;

preso atto della interlocuzione con il COA e con la Camera Penale in sede sentito il dirigente amministrativo ;

tanto premesso si dispone quanto segue :

A) Tribunale del riesame reale e Tribunale delle misure di prevenzione

Possono inviarsi a mezzo PEC:

- Istanze per le misure di prevenzione
- Memorie e note di deposito documenti con relativi allegati.
- Rinunce al mandato.
- Rinunce all'impugnazione
- Richieste copie

PEC di riferimento: misureprevenzione.tribunale.latina@giustiziacert.it

L'avvenuto invio a mezzo pec non consente il successivo deposito cartaceo presso la cancelleria e ciò al fine di evitare duplicazione dei depositi ed aggravio per il personale di cancelleria.

Il deposito presso la cancelleria in alternativa all'invio a mezzo pec deve essere eseguito con le modalità e tempi previsti al successivo punto E)

B) Gratuito patrocinio

- Le **istanze di ammissione a gratuito patrocinio** possono essere inviate dai difensori a mezzo PEC.

Sul punto, si tratta di istanza che, ex art. 93 DPR n. 115/2002, può essere inviata con raccomandata, che non fa parte del procedimento penale in senso stretto e per la quale, già nel protocollo del 18.12.2015 del Tribunale di Roma, si prevede l'utilizzo di una tale modalità

- per le **istanze di liquidazione** già l'art. 37 bis d.l. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 viene previsto che le stesse devono avvenire con modalità telematiche sulla base di criteri stabiliti dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati.

PEC di riferimento per la cancelleria penale:

corpreato.tribunale.latina@giustiziacert.it

PEC di riferimento per cancelleria Gip – Gup

esecuzionepenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

L'avvenuto invio a mezzo pec non consente il successivo deposito cartaceo presso la cancelleria e ciò al fine di evitare duplicazione dei depositi ed aggravio per il personale di cancelleria.

Il deposito presso la cancelleria in alternativa all'invio a mezzo pec deve essere eseguito con le modalità e tempi previsti al successivo punto E)

C) Sezione dibattimento

Possono essere inviate a mezzo PEC:

- Istanze in materia di misure cautelari reali o personali;
- Memorie illustrative di questioni preliminari
- Le istanze di rinvio per impedimento o per adesione ad astensione (a meno che non depositate in udienza);
- Nomine e revoche di difensore (da portare poi in originale in dibattimento);
- Rinuncia da parte del difensore al mandato;

PEC di riferimento: cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

L'avvenuto invio a mezzo pec non consente il successivo deposito cartaceo presso la cancelleria e ciò al fine di evitare duplicazione dei depositi ed aggravio per il personale di cancelleria.

Il deposito presso la cancelleria in alternativa all'invio a mezzo pec deve essere eseguito con le modalità e tempi previsti al successivo punto E)

Le liste testi possono essere inviate unicamente alla seguente pec (con onere per il difensore di depositare alla prima udienza la lista inviata con la ricevuta della pec)

PEC : depositoattipenali.tribunale.latina@giustiziacert.it

D) Richieste di copie da parte dei difensori.

I difensori possono formulare le richieste a mezzo PEC. In questi casi il funzionario quantifica l'importo dovuto, salvo i casi di ammissione a gratuito patrocinio, e lo comunica al richiedente con le stesse modalità. Comunica altresì la data del ritiro

Il pagamento dei diritti avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA ovvero mediante F23 o F24.

Non saranno prese in considerazione le istanze generiche o riportanti la dicitura "tutto il fascicolo " .

In modo analogo per le sentenze e per i verbali di trascrizione delle udienze. In relazione a questi ultimi si evidenzia che le stesse possono essere acquisite direttamente

dal difensore tramite accesso al portale LEXTEL, già utilizzato da tempo da molti Ordini di Avvocati (al Tribunale di Roma è l'unica modalità consentita in questo periodo), e pertanto se ne sollecita l'utilizzo.

Si darà la precedenza alle istanze relative a procedimenti sentenziati ed a quelli con udienza fissata entro tre mesi.

Le pec devono obbligatoriamente contenere: nome del giudice (o del Presidente del Collegio), numero del procedimento (RG DIB oppure RG NR), data di udienza. Non saranno prese in considerazione richieste prive di riferimenti, con riferimenti errati o con contenuto generico.

Le istanze devono pervenire entro le ore 13,00; quelle pervenute dopo questo orario si considerano inviate il giorno dopo (od il lunedì successivo se pervenute il sabato).

PEC di riferimento per le richieste di sentenze: depositoattipenali.tribunale.latina@giustiziacert.it

PEC di riferimento dibattimento: cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

E) Accesso alla cancelleria.

E1) L'accesso alla cancelleria è consentito, con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00, previo appuntamento e, per la visione dei fascicoli anche connessa a richiesta di copie, con riferimento a fascicoli con udienza fissata entro 5 mesi.

Per l'accesso alla cancelleria, l'appuntamento verrà preso dal difensore mediante invio della PEC ai seguenti indirizzi:

PEC di riferimento per l'ufficio sentenze: depositoattipenali.tribunale.latina@giustiziacert.it

PEC di riferimento del dibattimento: cancelleriapenale.tribunale.latina@giustiziacert.it.

Nella PEC il difensore avrà cura di indicare eventuali ragioni di urgenza nell'accesso alla cancelleria e/o al fascicolo delle quali la cancelleria dovrà tenere conto nella fissazione dell'appuntamento.

La cancelleria comunicherà data ed ora dell'appuntamento sempre a mezzo PEC.

Per richieste con carattere di assoluta urgenza (entro le 48 ore) è consentita la fissazione mediante appuntamento telefonico alle utenze telefoniche indicate in allegato.

F) Accesso alla cancelleria GIP/GUP

F1) Per l'accesso alla cancelleria GIP/GUP e per le modalità di deposito di atti ed istanze sono valide in via generale le disposizioni di cui ai punti precedenti per quanto compatibili con la peculiarità dell'Ufficio e salvo quanto previsto al successivo punto F2.

Non saranno prese in considerazione le istanze di copie generiche o riportanti la dicitura "tutto il fascicolo".

L'indirizzo PEC cui inviare gli atti, le istanze ed i documenti è il seguente:

gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it

L'indirizzo PEC cui richiedere gli appuntamenti per l'accesso in cancelleria è il seguente:

gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it

Le richieste di permesso di colloquio con i detenuti potranno essere trasmesse dai difensori alla pec gipgup.tribunale.latina@giustiziacert.it

UFFICIO SENTENZE GIP

Richieste copie,istanze sulla libertà ,autorizzazioni,dissequestri e richieste di appuntamenti

PEC : esecuzionepenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

UFFICIO DECRETI PENALI

Richieste copie ,istanze, nomine di difensori e richieste di appuntamenti

PEC : esecuzionepenale.tribunale.latina@giustiziacert.it

Le pec devono contenere nell'oggetto l'indicazione dell'ufficio cui si riferisce la richiesta.

F2) L'accesso alla cancelleria, la visione del fascicolo e la richiesta di copie è consentito **SENZA APPUNTAMENTO** per i fascicoli inerenti le misure cautelari.

G) MODALITA' DI DEPOSITO DOCUMENTI

Per le modalità di deposito documenti e di firma si rinvia al decreto del direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia del 9.11.2020 che si allega. Si fa salva la facoltà di utilizzare la modalità di trasmissione degli atti privi di firma digitale a mezzo pec, purchè rispettino le seguenti caratteristiche:

- formato PDF;
- ottenuti da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti;
- non è pertanto ammessa la scansione di immagini.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

- sono in formato PDF;
- le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi;
- La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

Si allega provvedimento n.10791 del 9.11.2020 del Direttore Generale del DGSIA relativo alle modalità di deposito degli atti.


Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, alla Procura della Repubblica di Latina ,al DGSIA ,al COA ,alla Camera penale ,al dirigente amministrativo, ai magistrati e a tutto il personale.

Si pubblichi sul sito web del tribunale.

Latina,26 novembre 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Caterina Chiaravalloti





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto l'art. 24 comma 4 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020 che stabilisce che "per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";

Visto il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, riguardante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il D.P.C.M. 2 novembre 2005 recante "regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata";

Visto il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24";

Visto il D.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

Visto il DM 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge, n. 137, del 28 ottobre 2020.
2. Il presente provvedimento detta, altresì, le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

ART. 2

(Indicazione degli indirizzi Posta Elettronica Certificata degli uffici giudiziari destinatari)

1. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari utilizzabili per il deposito con valore legale degli atti, documenti e istanze comunque denominati di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, sono riportati nell'elenco di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento.
2. L'elenco contiene gli indirizzi di posta elettronica certificata assegnati ai seguenti Uffici Giudiziari:
 - Corte di Cassazione;
 - Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
 - Corti di Appello;
 - Procure Generali presso la Corte di Appello;
 - Tribunali;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale;
 - Tribunali per i Minorenni;
 - Procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
 - Tribunali e Uffici di Sorveglianza.
 - Giudici di Pace

ART. 3

(Formato dell'atto del procedimento e modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico)

1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:
 - è in formato PDF;
 - è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;
 - è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:
 - sono in formato PDF;*
 - le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 *Megabyte*.

ART. 4
(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento ed il suo allegato sono pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

Il Direttore Generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia

